

Pubblicato il 16/01/2026

N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 316 del 2025, proposto da Raw S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Viti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Uta, Gruppo Hope S.r.l., non costituitisi in giudizio;

Uta Guardia Predicas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Massaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

(i) della nota prot. n. 6393 del 26 febbraio 2025, mediante cui la Regione Autonoma Sardegna – - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, ha dichiarato improcedibile l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato "PVC002 UTA GUARDIA PREDICAS" di potenza nominale pari a 19.9 MW, sito in località Guardia Predicas, Comune di Uta (CA) e delle relative opere di connessione alla R.T.N., presentata dalla ricorrente in data 2 luglio 2024;

(ii) della nota prot. n. 31663 del 24 ottobre 2024 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

(iii) della nota prot. n. 27179 del 10 settembre 2024 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

(iv) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;

nonché in via subordinata, per l'annullamento o, in alternativa, per la disapplicazione *incidenter tantum*

(i) dell'art. 1 della Legge regionale Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante "Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi", e degli allegati A, F e G.

(ii) del D.M. 21 giugno 2024, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché dei relativi allegati;

il tutto, ove occorrer possa, anche previa rimessione di questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale;

nonché per la condanna della Regione Autonoma della Sardegna a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dal TAR adito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Autonoma della Sardegna e Uta Guardia Predicas S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, con il ricorso munito di istanza cautelare, oggi in esame, ha impugnato gli atti epigrafati con cui la Regione Sardegna ha dichiarato improcedibile l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato "PVC002 UTA GUARDIA PREDICAS" di potenza nominale pari a 19.9 MW, sito in località Guardia Predicas, Comune di Uta (CA) e delle relative opere di connessione alla R.T.N, in ragione dell'applicazione della l.r. n. 20 del 2024, sulla cui base è ritenuta l'inidoneità dell'area all'installazione di un impianto FER.

1.1. Ed infatti, ad avviso della Regione Sardegna, si verterebbe nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 7 l.r. n. 20 del 2024, a mente del quale qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità, non potendo operare, nel caso di specie, la deroga di cui all'ultimo periodo per cui "*qualora un progetto di impianto FER, ivi inclusi gli accumuli ad essi connessi, sia finalizzato all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica e ricada in una delle condizioni di cui ai precedenti periodi, prevale il criterio di idoneità*", non rientrandosi nella nozione di autoconsumo di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), punto 2.1.) del d.lgs. n. 199 del 2021, a causa del superamento del limite di 10 km richiesto per la connessione diretta all'utenza del cliente finale.

Sicché, trattandosi di area non idonea, trova applicazione il divieto di realizzazione dell'impianto, *ex art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024.*

2. In diritto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

- I In via principale, *Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l.r. 20/2024. Violazione e falsa applicazione art. 30 d.lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione art. 16 d.lgs. 210/2021. Violazione e falsa applicazione della Deliberazione ARERA 573/2022/R/eel, nonché dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 578/2013/R/eel. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per manifesta irragionevolezza e illogicità del provvedimento. Ingiustizia manifesta*, in quanto l'area sarebbe in realtà da considerare idonea anche ai sensi della l.r. n. 20 del 2024, rientrandosi nella nozione di autoconsumo, nello specifico a quella di Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC) contemplata dall'art. 16 d.lgs. 210 del 2021 e dal Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC, Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel) – prevista dalla legge, atteso che:

- a) l'unità di produzione della ricorrente (il produttore) è collegata tramite una linea elettrica all'unità di consumo della Società Chimica Assemini S.r.l.;
- b) l'impianto fotovoltaico della ricorrente è esclusivamente e direttamente collegato allo stabilimento industriale della Società Chimica Assemini S.r.l.;
- c) l'SSPC insiste su un'area di disponibilità della ricorrente.

E, perciò, il progetto ricade nella nozione di autoconsumo di cui all'art. 30, comma 1, lett. a) punto 1 del d.lgs. n. 199 del 2021, come sarebbe anche confermato da ARERA nella risposta del 24 marzo 2025 al quesito a tal fine formulato dalla ricorrente.

- II In via subordinata, *annullamento o, in alternativa, disapplicazione incidenter tantum dell'art. 1 l.r. 20/2024 per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 117 Cost., degli artt. 3 e 4 dello Statuto Speciale per la Sardegna, del d.lgs. 199/2021, dell'art. 20 d.lgs 199/2021, nonché dei principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. 190/2024.* Ciò in quanto la l.r. n. 20 del 2024 sarebbe incostituzionale poiché la Regione Sardegna avrebbe esercitato la potestà legislativa concorrente in modo del tutto eccentrico rispetto ai limiti fissati dall'ordinamento nazionale, e avrebbe agito oltre le proprie prerogative, invadendo ambiti riservati alla legge statale, e così facendo avrebbe violato gli articoli 117, commi 1, 2 e 3 della Costituzione, i principi fondamentali in materia di energia, nonché le norme europee e gli obblighi internazionali vincolanti per lo Stato.

3. Resiste in giudizio la Regione Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, evidenziando, quanto al motivo sub. I, in sintesi, che:

- il progetto rientra nella tipologia di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), punto 2.1 del d.lgs. 199 del 2021, in quanto integra l'ipotesi di autoconsumatore "a distanza", mentre il punto 1) del medesimo comma 1 dell'art. 30 del d.lgs. 199/2021 riguarda i casi di autoconsumo con connessione diretta ed immediata;

- anche ARERA, con il proprio parere del 24.3.2025, è pervenuta a tale conclusione, come peraltro già attestato dal Servizio regionale valutazione e impatti ambientali con la nota prot. n. 31663 del 24.10.2024;

- ARERA ha inoltre ricordato che devono in ogni caso essere rispettate le ulteriori condizioni previste dal suddetto punto 2.1: i) la lunghezza del cavo di connessione diretto di un massimo di 10 km, mentre nel caso di specie è di oltre 15 km; ii) l'assoggettamento del terzo produttore (RAW) alle istruzioni dell'autoconsumatore (SCA), mentre nel caso di specie non risulta un accordo idoneo a disciplinare le "istruzioni" che dovrà impartire l'autoconsumatore;

- infine, la stessa ARERA evidenzia come il sistema semplice di produzione e consumo (SSPC) è un istituto generale, al quale possono essere ricondotte le ipotesi sia del punto 1 che del punto 2 del ridetto art. 30 d.lgs 199/2021, ma ciò non toglie che, pur appartenendo al medesimo genere (SSPC), le stesse costituiscono species differenti.

4. Si è costituita in giudizio la cointeressata Uta Guardia Predicas S.r.l., nei cui confronti la ricorrente si è impegnata a volturare il parere ambientale di non assoggettabilità a VIA e, in seguito al rilascio dello stesso, sarà essa ad avviare il procedimento di Autorizzazione Unica per realizzare il progetto.

5. Con ordinanza cautelare n. 124 del 2025 è stata respinta l'istanza cautelare, con la seguente motivazione:

"Ritenuto, in primo luogo, che non appare assistito, allo stato, da sufficienti profili di fumus boni iuris, il primo motivo di ricorso, in ordine alla possibilità di considerare come autoconsumatore la società ricorrente, apparendo dirimente il profilo della non riconducibilità del caso di specie al disposto dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2.1) del d.lgs. n. 199 del 2021, essendo il collegamento diretto di lunghezza superiore a 10 chilometri e non apparendo quindi in realtà l'ipotesi sussumibile nel n. 1) della medesima norma;

Ritenuto, nel resto e in ogni caso, in conformità a quanto già deciso da questo Tribunale (cfr. Sez. II, ord. n. 111 del 22.05.2025), che non sussistano i presupposti per la concessione della domandata misura cautelare, in quanto:

- la notevole rilevanza dei beni-interessi in gioco renda evidente l'esigenza di mantenere la res adhuc integra nelle more di una pronta discussione della causa nel merito, che sarà fissata in termini ragionevolmente solleciti e comunque entro il 2025, previa presentazione di istanza di prelievo;

- considerato, inoltre, che la legge regionale n. 20/2024 è già stata oggetto di impugnazione in via principale da parte del Governo e di rimessione incidentale da parte del T.A.R. Lazio, con la conseguenza che la Corte Costituzionale è chiamata ad esprimersi entro un arco temporale ragionevole, dato che la prima delle due impugnative verrà esaminata nel corso dell'udienza del prossimo 7 ottobre 2025;

- ritenuto che tale circostanza concorra a delimitare la rilevanza del pregiudizio eventualmente patito dalla ricorrente, che oltre ad essere puramente ipotizzato (atteso che dall'adozione del provvedimento di improcedibilità non è scaturita ancora nessuna conseguenza pregiudizievole) in ogni caso risulterebbe suscettibile di ristoro per equivalente;".

6. Il Consiglio di Stato, con ordinanza di appello cautelare n. 3018 del 28 agosto 2025 ha accolto l'istanza cautelare "al solo fine di conservare la prenotazione della capacità di rete nelle more dell'udienza pubblica, mantenendo, per il resto,

la res adhuc integra e quindi senza possibilità per la stessa, allo stato, di dare inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto".

7. All'udienza pubblica del 14 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato rispettive memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato, ritenendo il Collegio corretta l'esclusione della qualificazione dell'impianto in questione quale impianto di autoconsumo.

8.1. In termini generali, come risulta anche dal parere reso da ARERA sulla richiesta della ricorrente (doc. 4), parere che, peraltro, forma oggetto di sostanziale interpretazione contrastante tra le parti, l'art. 30, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 199 del 2021 dispone, per quanto qui rileva, che un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile *"produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:*

1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;

2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore".

8.2. Ora, in primo luogo, non pare dubitabile che l'impianto in questione sia ascrivibile alla categoria di cui al punto 2), in quanto l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è ubicato in un sito diverso da quello nel quale opera l'autoconsumatore finale SCA; e, difatti, la stessa ricorrente afferma che si tratta di *"impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19.9 MW, sito in località Guardia Predicas, Comune di Uta, dotato di accumulo dedicato esclusivamente all'unità di consumo di SCA e che alimenterà esclusivamente tale unità di consumo, tramite una linea diretta da realizzare tramite elettrodotto interrato di lunghezza pari a circa 15 km"* (p. 5 ricorso).

Ancora, dal parere reso da ARERA l'impianto è così ben definito:

"un nuovo impianto fotovoltaico di potenza attiva nominale pari a 19,9 MW con sistema di accumulo integrato, situato nella località Guardia Predicas nel Comune di Uta (CA), per il quale RAW assumerà il ruolo di produttore di energia elettrica;

- l'unità di consumo del cliente finale Società Chimica Assemini S.r.l. (di seguito: Chimica Assemini) relativa allo stabilimento industriale situato ad Assemini (CA), località Macchiareddu, a circa 10 km di distanza in linea retta dall'impianto fotovoltaico;

- una linea diretta da realizzare tramite elettrodotto interrato di lunghezza pari a circa 15 km per collegare l'impianto fotovoltaico e l'unità di consumo".

È chiaro dunque come l'impianto non sia localizzato nello stesso sito in cui opera l'autoconsumatore finale SCA e dunque si tratta di impianto "a distanza".

Se così è, non appare in effetti rispettato il requisito di cui al punto 2.1) ove si richiede che l'impianto sia interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km, poiché è la stessa ricorrente a dare contezza del fatto che la linea diretta tramite elettrodotto avrà una lunghezza pari a 15 km.

E difatti, sotto questo profilo, vale rilevare che ARERA indica subito come *“appare che la configurazione elettrica descritta da RAW nella lettera in oggetto possa essere ritenuta conforme alla definizione di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.1), del decreto legislativo 199/21”* per poi altresì specificare che è necessario però che l’impianto rispetti anche le ulteriori condizioni, non direttamente verificabili dalla stessa ARERA, per cui *“l’unità di consumo e l’impianto fotovoltaico siano collegate con una linea elettrica diretta di lunghezza non superiore a 10 km”*.

9. La ricorrente però fonda la propria prospettazione sul fatto che ARERA nel proprio parere afferma che *“la definizione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 199/21 è assorbita dalla più generale definizione di sistema semplice di produzione e consumo (SSPC) di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 210/21, recepita dall’Autorità con la deliberazione 573/2022/R/eel recante la modifica del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC, Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel)”* e che *“sulla base delle informazioni disponibili appare che la configurazione elettrica descritta da RAW nella lettera in oggetto possa essere ritenuta conforme anche alla definizione di sistema semplice di produzione e consumo (SSPC) qualora siano soddisfatte le definizioni di piena disponibilità e di semplice disponibilità di un’area”*.

Sicché, in tesi attorea, l’impianto sarebbe ascrivibile a tale nozione, dunque a quella di cui al punto 1) della lett. a) dell’art. 30 del d.lgs. n. 199 del 2021 e non al punto 2.1.) e dunque non rileverebbe la lunghezza della linea elettrica di collegamento superiore a 10 km.

9.1. La prospettazione non convince per plurime ragioni.

9.1.1. In primo luogo, non appare giuridicamente possibile che uno stesso impianto, in concreto, risulti rientrare tanto nella definizione di cui al punto 1) e al punto 2.1) dell’art. 30 del d.lgs. n. 199 del 2021, poiché o l’impianto è “a distanza” dal sito in cui opera l’autoconsumatore finale o non lo è; nel primo caso, si rientra senz’altro nella definizione di cui al punto 2.1.) e, per essere qualificabile come autoconsumo, la linea di collegamento non deve essere superiore a 10 km.

9.1.2. Dunque, anche le affermazioni di ARERA (peraltro comunque non vincolanti in questo giudizio) – che, come visto, in primo luogo fanno rientrare l’impianto nella nozione di cui al punto 2.1) e, ad avviso del Collegio, non potrebbe essere diversamente, stante la pacifica circostanza fattuale della distanza tra l’impianto e il sito in cui opera SCA – devono essere riguardate sotto questo angolo prospettico: la configurazione di un impianto come SSPC non esclude che lo stesso possa essere in concreto realizzato “a distanza” e debba dunque rispettare i requisiti di cui all’art. 30, comma 1, lett. a) punto 2.1.).

9.1.3. Una diversa interpretazione, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa regionale, renderebbe del tutto priva di significato la distinzione tra le due ipotesi di cui all’art. 30 lett. 1) punti 1 e 2, in particolare 2.1).

Dunque anche l’affermazione di ARERA per cui l’ipotesi di cui all’art. 30, punto 1) risulti assorbita dalla nozione di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 210 del 2021 non può far venire meno la circostanza fattuale della localizzazione “a distanza” dell’impianto con conseguente applicabilità del punto 2.1.), come peraltro affermato dalla stessa ARERA, mentre non può darsi l’ipotesi che l’impianto rientri tanto nel punto 1) quanto nel punto 2.1.), poiché, diversamente, si propalerebbe una *interpretatio abrogans* dell’ipotesi di cui al punto 2.1.) e si unificherebbero le due ipotesi invece distinte dal legislatore del d.lgs. n. 199 del 2021, fonte normativa rilevante nel caso di specie, come anche richiamata dalla l.r. n. 20 del 2024.

9.1.5. Da tutte le superiori considerazioni, discende il rigetto del primo motivo di ricorso.

10. Il rigetto del primo motivo di ricorso, proposto in via principale, conduce all’esame del secondo motivo di ricorso, subordinato, che è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.

10.1. In primo luogo, rileva il Collegio come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del

2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l'inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.

La Corte costituzionale ha, in tal senso, *“chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l'inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).*

Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l'efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili [...] anche nell'interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)”.

10.2. La medesima sentenza, peraltro, alla luce anche di tale statuizione, per quanto rilevante nel caso di specie, ha invece fatto salva la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7 della l.r. n. 20 del 2024, applicato nel caso di specie, ove dispone che se l'impianto ricade in parte in area idonea e in parte non idonea, tale ultima qualificazione prevalga.

A tal fine, ha infatti affermato la Corte costituzionale che *“questa Corte, nella già richiamata sentenza n. 134 del 2025, ha chiarito che la qualifica di «non idoneità» di un'area non corrisponde al divieto di installazione, bensì «equivale a indicare un'area in cui l'installazione dell'impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata».*

L'art. 1, comma 2, lettera b), del d.m. 21 giugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come le «aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010».

Tale rinvio alle precedenti linee guida sta a significare – stante il menzionato paragrafo 17, il quale prevede una «apposita istruttoria» – che la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, nelle aree indicate come non idonee, va assunta, in ogni caso, all'esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all'interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione. Nel caso di specie, la disposizione regionale impugnata deve intendersi nel senso che la circostanza che un impianto insista anche su un'area dichiarata non idonea non rappresenta un impedimento assoluto alla realizzazione delle fonti rinnovabili quanto, piuttosto, l'impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata.

Ai sensi della richiamata normativa statale, infatti, la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER va assunta all'esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto. In quella sede, pertanto, dovranno tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato. Questo consente altresì di valutare il rapporto tra le due aree in concreto e di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell'ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti”.

10.3. Ora, dal combinato disposto dei due capi citati della sentenza della Corte costituzionale, discende nel caso di specie che il secondo motivo di ricorso sia fondato, perché, pur potendo (ancora) operare l'art. 1, comma 7 della l.r. n. 20 del 2024 nel caso in esame, esclusa l'idoneità dell'area per essere ascrivibile l'impianto all'autoconsumo, la non idoneità dell'area non può determinare l'adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell'istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell'art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo stata quest'ultima disposizione espunta con efficacia *ex tunc* dall'ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale.

10.4. Sicché il provvedimento impugnato è illegittimo, poiché la Regione Sardegna, pur riscontrata la non riconducibilità alla nozione di autoconsumo e dunque la parziale non idoneità dell'area – che prevale sulla parziale idoneità, alla luce dell'art. 1, comma 7 della l.r. n. 20 del 2024 – , non può farne discendere la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto.

È invece necessario che la sua fattibilità venga verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e pur non potendosi ricorrere alla procedura semplificata applicabile per gli impianti da realizzarsi su area idonea.

11. Tale ultimo aspetto costituisce anche l'effetto conformativo della presente sentenza, che determina per la Regione l'obbligo di riavviare il procedimento dichiarato improcedibile per effetto del provvedimento di improcedibilità dell'istanza, siccome illegittimo poiché applicativo dell'art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, dichiarato incostituzionale.

11.1. Sotto questo profilo, vale rilevare che non può comunque trovare ingresso in questo giudizio, come appare pretendere la ricorrente nella memoria di replica, il sopravvenuto art. 11 *bis*, comma 1, lett. c) del d. l. n. 175 del 2025, sulla cui base l'area sarebbe comunque ormai da considerare idonea (*“le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento”*).

Ciò perché tale disposizione non costituisce parametro normativo valutato nel procedimento esitato con il provvedimento impugnato in questa sede, ed è certamente inammissibile una domanda giudiziale di accertamento dell'applicabilità di una normativa sopravvenuta alla fattispecie concreta, come risulterebbe a seguire la prospettazione attorea.

La questione dell'applicabilità di tale normativa sopravvenuta dovrà evidentemente porsi in sede di riesercizio del potere da parte dell'amministrazione regionale, che ne valuterà per la prima volta l'applicabilità – fattuale e giuridica – al caso che occupa, non potendo questo giudice svolgere in merito valutazioni anticipate rispetto all'esercizio - per la prima volta, rispetto alla sopravvenienza normativa - del potere, a ciò ostando l'art. 34, comma 2 c.p.a.

12. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, mentre deve essere accolto il secondo motivo, nei sensi illustrati ai superiori paragrafi 10 e 11 e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato, con il conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto della ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

13. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante il rigetto del motivo proposto in via principale e, comunque, la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la nota prot. n. 6393 del 26 febbraio 2025 della Regione Sardegna, con gli effetti di cui al par. 12 della parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore

Roberto Montixi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Gabriele Serra

IL PRESIDENTE

Marco Buricelli

IL SEGRETARIO